Deliberazione n. 58/2025/PASP

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario (relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il regolamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito indicato per brevità come TUSP) e, in particolare, l'art. 5, cc. 3 e 4, così come modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1 e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 27 agosto 2022;
VISTA la delibera della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;
VISTA la nota prot. n. 2497 del 5 ottobre 2022, a firma del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – Sede di Trento con la quale è stata inviata l'informativa agli enti interessati della modifica al TUSP e, in particolare, delle modalità di trasmissione dei provvedimenti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, attraverso la posta elettronica certificata;
VISTA la nota del Comune di Volano del 07 marzo 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 346 di pari data, con la quale la Sindaca ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 06 marzo 2025, e relativi allegati, riguardante la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina - Società cooperativa";
VISTA la nota del Comune di Nogaredo del 10 marzo 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 352 dell'11 marzo 2025, con la quale il Sindaco ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 06 marzo 2025, e relativi allegati, riguardante la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina - Società cooperativa";
VISTA la nota del Comune di Besenello del 12 marzo 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 356 del 13 marzo 2025, con la quale il Sindaco ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dell'11 marzo 2025, e relativi allegati, riguardante la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina - Società cooperativa";
VISTA la nota del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano dell'Adige, (in breve anche solo Consorzio), del 28 marzo 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 601 di pari data, con la quale il Presidente del Consorzio ha trasmesso la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 4 del 28 febbraio 2025, e

relativi allegati, riguardante la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina - Società cooperativa";

VISTA la nota della Camera di commercio, industria, turismo, artigiano e agricoltura di Trento (di seguito anche solo Camera di commercio), del 28 marzo 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 602 di pari data, con la quale il Segretario generale ha trasmesso la deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 21 febbraio 2025, e relativi allegati, riguardante la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina - Società cooperativa";

VISTA la nota del Comune di Nomi del 03 aprile 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 631 di pari data, con la quale il Sindaco ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26 febbraio 2025, e relativi allegati, riguardante la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina - Società cooperativa";

VISTA la nota del Comune di Calliano del 03 aprile 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 636 di pari data, con la quale il Sindaco ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 06 marzo 2025, e relativi allegati, riguardante la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina - Società cooperativa";

VISTA la nota del Comune di Aldeno del 3 aprile 2025, inviata l'8 aprile e acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 690 di pari data, con la quale il Sindaco ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 24 febbraio 2025 e relativi allegati riguardante la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina - Società cooperativa";

VISTA la nota a firma del magistrato istruttore prot. n. 627 del 02 aprile 2025 con la quale sono stati chiesti chiarimenti e documentazione integrativa;

VISTO i decreti n. 11/2025 del 10 marzo 2025, 12/2025 del 14/03/2025, 14/2025 del 31 marzo 2025, 15/2025 del 7/04/2025 e 16 dell'11/04/2025 con il quale il Presidente della Sezione ha designato il magistrato relatore Ref. Carmine Pepe;

VISTA l'ordinanza n. 10/2025 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Ref. Carmine Pepe;

FATTO

1. Con delibera n. 4 del 28 febbraio 2025, l'Assemblea Generale del Consorzio dei comuni del B.I.M. Adige Trento (di seguito anche solo "Consorzio") ha deliberato:

[…]

"1. di approvare lo studio di fattibilità funzionale alla costituzione della "C.E.R. VALLAGARINA soc. coop.", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

2. di approvare, per le ragioni citate in premessa, l'adesione e la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. VALLAGARINA soc. coop." con acquisizione di 1 (una) quota sociale per un importo di valore pari ad €. 25,00.= (Venticinque/00);

3. di approvare le proposte di Atto costitutivo e di Statuto allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegati 2 e Allegati 3);

4. di stabilire, quale accordo tra i soci fondatori ai sensi del Protocollo d'intesa di cui all'art. 8, comma 3, lett. e) della Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e successive Delibera della Giunta provinciale attuative dell'art. 18 bis della L.P. 1/2005, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 6 del Protocollo d'intesa approvato con DGP n. 1855/2012 che, fintanto che la società sia riconducibile all'insieme degli enti locali fondatori, l'ente referente in nome e per conto del quale rapportarsi con la società, sia individuato nello scrivente Consorzio BIM ADIGE TRENTO.

5. di precisare che l'accordo, di cui al punto precedente, dovrà essere condiviso e confermato nell'atto deliberativo di costituzione della CER anche da parte degli altri enti soci fondatori, come indicati in premessa.

6. di autorizzare il Presidente del Consorzio, Michele Bontempelli, alla firma dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della costituenda "CER VALLAGARINA soc. coop." di cui al punto 3, qui allegati in bozza, autorizzando eventuali modifiche formali e non sostanziali agli stessi se ritenute necessarie e demandando tale costituzione al Notaio come sopra individuato, previa acquisizione del parere della Corte dei conti ovvero decorsi sessanta giorni dal ricevimento, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del TUSP;

7. di autorizzare il Consiglio Direttivo ad assumere ogni decisione e atto funzionale alla piena attuazione e operatività della CER, tra cui l'iscrizione alla Federazione Trentina della Cooperazione per il supporto e l'incentivo Promocoop in premessa richiamati, con l'impegno a relazionare all'Assemblea generale nella prima seduta utile;

8. di autorizzare il Consiglio Direttivo ad approvare eventuali modifiche alla proposta di Statuto e di atto costitutivo che emergessero eventualmente necessarie in fase di stesura finale innanzi al Notaio, con particolare riferimento ad aspetti pubblicistici e normativi;

9. di trasmettere il presente atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 175/2016 oltre che per opportuna conoscenza agli altri enti soci fondatori ed alla Federazione Trentina della Cooperazione;

10. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 per l'urgenza di concludere tempestivamente la procedura di costituzione della CER al fine di poter accedere al bando GSE-PNRR per le CER (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 -Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), come in premessa precisato;

11. di dare atto che la quota di partecipazione alla CER Vallagarina e quindi il conseguente onere finanziario a carico del bilancio consorziale ammonta a euro 25,00-;

12. di demandare a successivo atto gestionale l'impegno della spesa di cui al precedente punto 11. dando qui atto che il bilancio di previsione 2025 - 2027 presenta idonea e adeguata disponibilità;".

2. Il Consorzio ha trasmesso, oltre agli allegati alla citata deliberazione 4/2024 (vale a dire la bozza dell'atto costitutivo della società, "*Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina - Società cooperativa*" (sin d'ora anche solo CER Vallagarina), la bozza dello Statuto della società (All. 3 della del. n. 23/2024); il documento, nella delibera definito "studio di fattibilità", recante il "*Business Plan previsionale 2025-2029 della Comunità Energetica Rinnovabile promossa dal BIM Adige Trento*" All. 1 della del. n. 04/2025) anche ulteriori documenti.

Fra questi rilevano (i) la stessa nota accompagnatoria, a firma del direttore del Consorzio, nella quale vengono forniti ulteriori utili elementi di valutazione; (ii) la riproduzione delle modalità di svolgimento dell'avviso per la presentazione di manifestazione di interesse nonché una relazione sui relativi esiti predisposta dalla società privata incaricata dall'ente per la consulenza e assistenza in merito al progetto (cfr. all. 3, 4 e 5 alla nota del Consorzio), (iii) le singole delibere di adesione da parte di ciascun ente (Comuni e Camera di Commercio), (iv) le "conferme" di adesione di due soggetti privati.

4. Con nota del 2 aprile 2025 è stata formulata una richiesta istruttoria al fine di acquisire ulteriore documentazione ed elementi istruttori, riscontrata dal Consorzio con nota del 4 aprile 2025.

5. Con le ulteriori note indicate in epigrafe, i Comuni di Volano, Nogaredo, Besenello, Nomi, Calliano, Aldeno e la Camera di commercio, hanno fatte pervenire le rispettive delibere consiliari con le quali, motivando in termini speculari al Consorzio, hanno aderito alla CER alle medesime condizioni, approvando i medesimi schemi di atti societari e richiamato il medesimo Business Plan previsionale 2025-2029.

DIRITTO

1. Considerazioni preliminari e di carattere generale.

1.1. Con la delibera sopra richiamata il Consorzio ha inteso farsi promotore, oltre che socio, della costituzione di una comunità energetica rinnovabile (di seguito anche solo "CER"), nella forma di società cooperativa, ai sensi delle disposizioni che regolano tale tipologia di soggetti (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*).

Alla CER Vallagarina parteciperanno, nella fase di costituzione quali soci fondatori, soggetti pubblici (oltre al Consorzio, la Camera di Commercio, i Comuni di Volano, Nogaredo, Besenello, Nomi, Calliano e Aldeno) e due operatori economici privati con sede nel Comune di Nogaredo.
Anticipando sin d'ora le conclusioni del presente parere si ritiene che non sussistano motivi ostativi all'operazione, ferme restando le osservazioni e le raccomandazioni di cui ai paragrafi che seguono.

1.2. Preliminarmente occorre precisare come il ruolo di soggetto capofila e promotore (assunto dal Consorzio) non esonera i singoli enti pubblici dalla trasmissione delle relative delibere consiliari ai fini dell'attivazione del controllo intestato alla Corte dei conti *ex* art. 5 TUSP. In altri termini l'invio unitario delle delibere consiliari adottate dai Comuni, ad opera dall'ente capofila, sia pure utile per acquisire in uno stesso momento un quadro conoscitivo d'insieme, non può surrogare l'adempimento di un obbligo che per legge compete, al pari di quello di motivare analiticamente le ragioni della propria adesione, agli enti-soci singolarmente considerati.

Sotto altra angolazione si rileva che la Corte è chiamata a pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del deliberato consiliare dell'ente, con decorrenza del termine, verosimilmente, in momenti diversi tra ente ed ente. Sotto tale profilo è quindi auspicabile che il soggetto promotore coordini anche la fase di trasmissione al fine di assicurare decorrenza quanto più omogenea possibile dei rispettivi termini. Tale esigenza si pone in modo particolarmente evidente nel caso in cui sussistono elementi che inducono a ritenere possibile, sul piano giuridico, una valutazione in unica sede dell'operazione societaria sottoposta, come, per quanto si dirà, risulta nella specie.

1.3. Ciò premesso, il Collegio si è già espresso in tema di CER (cfr. deliberazioni n. 21/2025/PASP, del 21 febbraio 2025, e n. 41/2025/PASP, del 14 marzo 2025) soffermandosi non soltanto sul quadro normativo, nazionale e provinciale, ma anche sulla prassi amministrativa cui ha dato impulso la Provincia Autonoma di Trento e sugli studi diffusi sul tema a livello nazionale (anche in questo caso ampiamente fatti propri dagli enti e richiamati negli atti consiliari di adesione).

Qui merita unicamente ribadire come la legge enuncia "*il diritto*" di clienti finali dell'energia elettrica di riunirsi in CER (art. 31 del D.lgs. 199/2021), senza assegnare un ruolo particolare o predefinito alle pubbliche amministrazioni. A fronte di una normazione primaria e secondaria improntata al massimo incentivo alla diffusione della CER, e con un ruolo degli enti pubblici potenzialmente differenziato (produttori, consumatori o entrambi), è ormai consolidato l'orientamento secondo cui permangono i limiti, sostanziali e procedurali, gravanti sugli enti

pubblici *ex* D.lgs. 175/2016, ai fini della costituzione degli organismi societari. Spetta dunque all'interprete un coordinamento ai fini della coerente applicazione dei due plessi normativi nel caso di specie (si v. in proposito Corte Conti, Contr. Toscana, n. 77/2023/PASP, *id.* Friuli-Venezia Giulia, n. 23/2024/PASP, Trento nn. 21/2025/PASP e 41/2025/PASP *cit*. e, in senso analogo, con riferimento alle ipotesi di costituzione di società contemplate dalla legge, Corte conti, Sez. Riun. Contr. 43/SSRRCO/QMIG/2024).

Si ribadisce, inoltre, in linea con la dottrina, che le CER sono soggetti manifestazione dell'organizzazione delle libertà sociali, la cui autonomia è incisa dalla regolazione e, secondo altra prospettiva, si iscrivono "*nella logica del terzo settore e coinvolge il tema dei beni comuni. L'operazione di costituzione di una comunità energetica rinnovabile, inoltre, è aperta, e s'ispira a valori partecipativi, cooperativi e comunitari*" (cfr. Corte conti, Sez. Contr. Lombardia, 137/2023/PASP del 12 giugno 2023, Friuli, 52/2023/PASP del 23 maggio 2023).

1.4. L'operazione volta alla costituzione della CER Vallagarina presenta elementi di forte similitudine con quella oggetto delle citate delibere della Sezione: anche per la CER Vallagarina, il promotore dell'iniziativa è un consorzio BIM, vi aderiscono, fra l'altro, i comuni dell'ambito territoriale - i quali hanno sostanzialmente replicato le motivazioni e fatto propri gli studi acquisiti dal consorzio - anche la società privata incaricata di supportare l'ente capofila è la medesima.

Il presente parere, pertanto, ferme le distinte considerazioni dovute alla eterogenea natura giuridica degli enti pubblici aderenti (cfr. *infra* §2, §3 e §5 in ordine, rispettivamente, ai presupposti soggettivi per la resa del parere, il rispetto delle regole formali di competenza, il rispetto dei requisiti finalistici), svolgerà in modo unitario l'analisi dei restanti profili in cui si articola il controllo *ex* art. 5 TUSP in modo indistinto per tutte le delibere richiamate in oggetto attesa l'identità del rispettivo contenuto motivazionale.

Del resto, va osservato come anche in questo caso sussistono ragioni di connessione oggettiva che consentono un esame unitario dei provvedimenti pervenuti. E ciò non solo per la ricordata identità sostanziale delle motivazioni degli atti consiliari pervenuti (ivi inclusi gli schemi di atti societari e, soprattutto, del ricordato business plan previsionale 2025-2029) ma anche in ragione del carattere potenzialmente inscindibile di una valutazione della Corte. Anche nella fattispecie in esame (al pari di quella oggetto delle citate deliberazioni della Sezione nn. 21 e 41) gli enti hanno optato per la costituzione della società attraverso la forma della società cooperativa, la cui disciplina prescrive un numero minimo di soci pari a nove (art. 2522 c.c.); dal che, in altri termini, la considerazione che eventuali non conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 175/2016, di

anche una parte provvedimenti trasmessi, potrebbe determinare un profilo di criticità dell'intera operazione.

1.5. Fermo quanto precede, il Collegio in linea con il proprio orientamento (cfr. Corte conti, Sez. Contr. Trento, n. 21/2025/PASP, punti 1.2. e ss.) osserva ancora che in linea generale l'identità di motivazione per la costituzione della CER, se, per un verso, consente un esame unitario delle decisioni assunte, per altro verso, può costituire elemento di criticità. Essa, infatti, mal si attaglia al caso in cui gli enti rivestano nella CER posizioni differenziate (come consumatori, o produttori-consumatori di energia, ovvero ancora come soggetti che mettono a disposizioni beni per la realizzazione futuri impianti produttivi) dovendo la motivazione sempre essere calibrata sulla specificità della posizione dei singoli comuni nell'ambito della CER e della conseguente necessità di esternare il proprio specifico interesse all'adesione.

Sempre in via generale, va ribadito come anche eventuali profili di specificità dei ruoli (e quindi, presumibilmente, dell'interesse sottostante all'adesione) da parte degli enti e la conseguente possibilità – e doverosità - di corredi motivazionali differenziati, possono in astratto risultare assorbiti dalle peculiarità dell'organismo CER e delle regole tecniche che ne assicurano il funzionamento. Quest'ultimo è ispirato al ricordato principio della c.d. 'porta aperta' nella logica di massimizzazione dei benefici economici conseguibili dalla collettività interessata attraverso l'incremento progressivo del numero dei partecipanti nel tempo; dal che può dirsi sufficientemente assolto l'onere di specifica motivazione sul punto anche da parte di ciascun ente ove emerga chiaramente dall'istruttoria l'utilità della partecipazione rispetto alla propria specifica e differenziata posizione.

Si osserva ancora, sotto tale profilo, che il ruolo di soggetto "*aggregatore*" e "*capofila*" del Consorzio (o di qualsiasi altro ente) nello svolgimento unitario dell'istruttoria tecnico-economica è coerente con l'esigenza, posta dai requisiti tecnici derivanti dalla regolazione incentivante, di individuare un bacino territoriale (di utenze, fabbisogni energetici, potenza installabile) ottimale per la realizzazione dell'operazione in termini di incentivi conseguibili. In tali casi il Collegio ha sottolineato un parallelismo con l'orientamento formatosi per il caso di costituzione di società affidataria di servizi da parte degli enti d'ambito, secondo il quale, a seguito di una prima delibera dell'ente d'ambito, i singoli comuni, pur non essendo esonerati dall'onere di motivazione analitica *ex* art. 5 TUSP della propria scelta, possano, a loro volta, motivare la decisione assunta sulla scorta di quanto già esternato dal medesimo ente d'ambito (cfr. in tal senso, con riferimento al servizio idrico, cfr. Corte dei conti, Sez. Contr. Campania, n. 171/2024/PASP e, *id.*, Sez. Contr. Trento n. 112/2023/PASP).

2. Sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del controllo ex art. 5 TUSP

Si ritiene che gli atti trasmessi indicati in epigrafe rientrino nell'ambito applicativo dell'art. 5 del TUSP sul piano sia soggettivo che oggettivo.

2.1. Sul piano soggettivo, il TUSP ha quale ambito applicativo gli atti di costituzione di organismi societari adottati da parte di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 165/2001, ivi inclusi i loro consorzi [*cfr*. artt. 1, c. 1, e 2, c. 1, lett. a)]. La richiesta di parere nella specie proviene da enti che rientrano nel novero dei soggetti legittimati.

Al di là dei comuni, la cui legittimazione è pacifica stante la loro espressa menzione nell'ambito del citato art. 1, viene in rilievo il Consorzio, costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della l. 27 dicembre 1953, n. 959, secondo la perimetrazione territoriale di cui al D.M. 14 dicembre 1954, n. 703 che comprende centocinque comuni facenti parte del bacino territoriale.

In proposito valgono le considerazioni già formulate dalla Sezione in ordine alla assimilabilità degli stessi agli enti pubblici territoriali e, conseguentemente, alla soggezione all'art. 5 TUSP (in termini, proprio in materia di consorzi *ex* l. 959/1954, (*cfr*. Corte conti, Sez. Contr. Veneto, delib. n. 114/2024/ PASP, oltre che Corte. Conti, Trento delibb. nn. 21/2025/PASP e 41/2025/PASP *cit*.).

Con riferimento alla Camera di Commercio valgono considerazioni diverse, sebbene non sussistano dubbi in ordine alla sussistenza della legittimazione all'istanza *ex* art. 5 TUSP.

Al riguardo vengono in rilievo la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 e altresì riformata dal d.lgs. 25 novembre 2016, n 219, di attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124. L'articolata struttura che ne discende vede, come organi inseriti nel sistema camerale, le Camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e, infine, le Unioni regionali delle camere di commercio, cui il legislatore riserva apposita disciplina.

La magistratura contabile (Sez. Riun. Contr., delib. n. 18/2022/PASP de 18 novembre 2022 e Corte conti, Sez. Contr. Veneto, delib. n.142/2023/ PASP/ del 26 aprile 2022, sulla scorta degli indirizzi della Corte costituzionale, n. 225 del 2019 e n. 261 del 2017, *ivi cit*.), ne ha pertanto affermato la natura di enti pubblici, dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali". Ne emerge "la natura "anfibia" delle Camere di commercio, le quali sono, per un verso, «organi di rappresentanza delle categorie mercantili» e,

per un altro verso, «strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche»: da tale vocazione pubblicistica discende la qualifica di «enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica"

2.2. Sul piano oggettivo, gli atti sottoposti al controllo richiamati in epigrafe, sono espressione della volontà degli enti di costituire *ex novo* un organismo societario e, pertanto, rientrano a pieno titolo nella tipologia degli atti rientranti nell'ambito oggettivo dell'art. 5 TUSP.

3. Rispetto delle regole formali di competenza e contenuto dell'atto (art. 7)

3.1. Sussiste il rispetto delle regole formali sia di competenza sia di contenuto dell'atto poste dall'art. 7.

Il requisito della competenza all'adozione dell'atto riveste carattere necessariamente preliminare. Il legislatore, a riprova dell'importanza del momento decisorio, ha inteso assegnare tale competenza, per gli enti locali, all'organo direttamente espressivo della collettività amministrata, vale a dire il consiglio comunale. Per le restanti pubbliche amministrazioni il legislatore assegna la medesima competenza all'organo amministrativo dell'ente [art. 7, c. 1, lett. d)]. Tale disposizione va coordinata con il riparto di competenze interne dell'ente che formula la richiesta di parere.

3.1.1. Con riferimento alle adesioni degli enti locali, gli stessi rivestono correttamente la forma della delibera del consiglio comunale.

3.1.2. Per quanto riguarda il Consorzio nella specie (a differenza di quanto contemplato espressamente nello statuto del Consorzio BIM Sarca – Mincio – Garda, art. 5, lett. m)) lo statuto, nella versione pubblicata sul sito istituzionale approvato con delibera dell'Assemblea generale n. 14 del 13.12.2022, pur ammettendo in via generale la facoltà dell'ente di aderire ad enti societari (artt. 3, c. 5, e 29) non individua in modo puntuale l'organo competente all'adozione dei relativi atti. Nella specie va comunque evidenziato come l'atto di adesione alla CER sia stato assunto dal Consorzio nella forma della deliberazione di assemblea generale che costituisce per espressa previsione statutaria l'organo di "*indirizzo e di controllo politico*" (art. 7); la stessa assemblea è inoltre competente in via generale alla "*deliberazione degli atti concernenti la costituzione o la modificazione del patrimonio consorziale*" (art. 7, lett. k)); e che, in ogni caso, esso la deliberazione in esame costituisce approvazione della proposta di provenienza consiliare (deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 del 14 febbraio 2025) il quale, come organo amministrativo, ne ha demandato l'approvazione all'Assemblea Generale, ritenendolo "*organo competente*". Il Consiglio dispone, inoltre, della facoltà di delegare competenze, o di riceverne, all'organo assembleare (art. 11, c. 3 e 4 dello Statuto). La decisione sottoposta al controllo della Corte, pertanto, risulta coerente

con il riparto di competenze statutario.

3.1.3. Con riferimento alla Camera di Commercio, l'adesione è avvenuta attraverso delibera di Giunta Camerale, che costituisce l'organo amministrativo della stessa, in esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 46 dello Statuto che consente, nell'interesse delle imprese e del mercato, assumere iniziative per la costituzione di o la partecipazione a società, enti, consorzi aventi personalità giuridica, per le quali è competente giusta l'espressa previsione statutaria (art. 25, c. 2, lett. l) dello Statuto).

3.2. Sempre sul piano formale, le deliberazioni pervenute appaiono coerenti con l'ulteriore requisito previsto dall'art. 5 del TUSP (richiamato dall'art. 7), riportando una motivazione analitica in ordine alla decisione, anche per il tramite del documento tecnico allegato (sul quale, per i profili sostanziali, si rinvia al successivo § 6), oltre che alla luce degli ulteriori chiarimenti e precisazioni rese dal Consorzio in sede di riscontro alle richieste istruttorie della Sezione.

Gli atti pervenuti, inoltre, recano in allegato uno schema di atto costitutivo e dello statuto comprensivo, dunque, dei relativi elementi essenziali (in ossequio alle previsioni di cui ai cc. 2 e 4 del medesimo art. 7).

4. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP)

Gli atti deliberativi in esame riguardano la costituzione di società nella forma di cooperativa a mutualità prevalente costituita da persone giuridiche.

Si tratta, quindi, di una tipologia di società (disciplinata dagli artt. 2511 c.c. e ss.) di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile, espressamente richiamata dallo stesso TUSP (art. 3). Essa, dunque, rispetta il requisito tipologico (cfr. C. Conti., Sez. Reg. Contr. Friuli-Venezia Giulia, n. 52/2023/PASP).

5. Rispetto dei vincoli finalistici (art. 4 TUSP)

5.1. Ai sensi dell'art. 4 TUSP, le partecipazioni pubbliche sono assoggettate ad un vincolo finalistico duplice: quello generale di scopo di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, e quello di attività, poiché la società deve realizzare come proprio oggetto sociale quanto previsto dai successivi commi del medesimo art. 4 o del successivo art. 4-*bis* introdotto dall'art. 25-*bis* del d.l. n. 152/2021.

5.2. Al riguardo, sul piano generale, e con considerazioni valevoli per il complesso degli enti pubblici partecipanti alla CER Vallagarina, si osserva che a livello normativo, l'art. 4, c. 7, del

TUSP contempla, fra le finalità perseguibili dalle società pubbliche, "*la produzione di energia da fonti rinnovabili*".

A ciò deve aggiungersi che, con riguardo all'esercizio delle attività nel settore della produzione dell'energia, sussistono previsioni abilitative specifiche nel contesto normativo regionale e provinciale: l'art. 1, c. 1, del d.P.R. n. 235/1977, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia*", che abilita specificamente gli enti locali allo svolgimento in via diretta di attività nel mercato dell'energia elettrica; l'art. 24, c. 1, ultimo cpv., della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, il quale dispone che "*sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali* [che] *svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione di impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività*" (cfr. in tal senso le delibere della Sez. Contr. Trento, nn. 2, 3, 4 e 16/2023/PASP, e *id.* 21 e 41/2025/PASP *cit.*).

L'art. 4 della bozza di Statuto e l'art. 5 della bozza di atto costitutivo della costituenda CER recano l'oggetto sociale.

Merita subito sottolineare come accanto a previsioni più strettamente aderenti alla *ratio* e alle finalità della CER (in particolare il primo e secondo alinea dell'art. 5… "*provvedere alla produzione, alla fornitura, al consumo, allo stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, ed alla cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE; - condividere, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque nella disponibilità della comunità energetica rinnovabile*"), convivano altri, ulteriori e molteplici, scopi sociali non tutti astrattamente riconducibili al *proprium* della comunità energetica.

5.2.1. In ordine al rispetto del requisito finalistico, con riferimento alle finalità istituzionali dei consorzi B.I.M., nonché degli enti locali, valgono le valutazioni già espresse dalla Sezione (delibb. 24 e 41/PASP *cit.*) che di seguito si riportano sinteticamente.

La legge n. 959/1953 assegna ai consorzi, oltre alla funzione principale di riscossione dei sovracanoni sulle concessioni idroelettriche, anche la possibilità di impiegarlo "*esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato*". (art. 1).

Le finalità generali indicate dalla norma ("*progresso economico e sociale*"), dalla portata particolarmente ampia, sono tali da ricomprendervi le finalità sottese alla partecipazione ad una CER, alla luce, in particolare, degli obiettivi di politica energetica sottesi al meccanismo degli incentivi e che legislatore ha inteso perseguire.

A ciò si aggiunga che il Consorzio precisa il proprio ruolo anche in termini, rispettivamente, "*di promotore e facilitatore della suddetta CER oltre che quale soggetto aggregatore dei propri Comuni consorziati*" (pag. 28 della del. 4/25) nonché di "*ente referente e capofila in nome e per conto del quale rapportarsi con la società*" (punto 4, del dispositivo della delib. 4/25).

In particolare, il ruolo di "ente capofila" del Consorzio si pone in adempimento delle specifiche previsioni della normativa provinciale in materia di *governance* delle società a controllo pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 6, del Protocollo d'intesa approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 1855/2012 nonché di quanto previsto, nell'ottica di contenimento delle spese di funzionamento, in tema di determinazione dei compensi ai componenti degli organi sociali, dall'art. 18-*bis* della l.p. 1/2005 (i cui criteri applicativi sono stati, da ultimo, definiti con Delibera di Giunta Provinciale n. 1582/2024).

Anche queste ulteriori caratteristiche della qualifica del socio-consorzio appaiono in linea con la natura e le finalità di tale peculiare ente associativo (sia pure a costituzione obbligatoria) per l'esercizio in comune di funzioni amministrative.

5.2.2. Con riferimento alla Camera di Commercio si osserva come la Delibera di Giunta n. 22/2025 richiama a tal proposito l'art. 4 del proprio Statuto, in base al quale l'ente promuove lo sviluppo sostenibile del territorio trentino e ai sensi dell'art. 6 esercita una funzione di servizio verso il sistema delle imprese per collaborare alla soluzione di problemi condivisi da tutti i settori e interessi economici.

5.3. Quanto al requisito di stretta necessità al perseguimento delle finalità istituzionali, va rammentato come i precedenti della magistratura contabile lo abbiano interpretato in termini restrittivi, dovendo emergere dalla motivazione dell'atto non soltanto la stretta aderenza delle finalità istituzionali dell'ente, ma anche le ragioni di "infungibilità" del modello societario rispetto ad altre alternative per il loro perseguimento.

Costituisce, in particolare, indirizzo consolidato che le finalità meritorie, cui le comunità energetiche sono volte, non possono tuttavia ritenersi di per sé sufficienti a suffragare le ragioni relative alla adesione non ponderata da parte di un Comune alla società (cfr. anche Sez. Contr. Marche, del. n. 120/2024/PASP, *id.* Campania, n. 100/2024/PASP, *id.* Toscana, n. 77/2023/PASP, *id.* Friuli-Venezia Giulia, n. 23/2024/PASP).

Si evidenzia, in termini generali, la necessità che l'ente valuti sempre, dapprima, se il modulo organizzativo societario sia il modello strettamente necessario rispetto al singolo intervento e, solo successivamente, se il "tipo" societario individuato sia quello più funzionale alle esigenze

che emergono nel caso concreto, tra quelli consentiti dall'art. 3, c. 1, del TUSP, in base alla normativa di settore.

La partecipazione degli enti pubblici a soggetti costituiti in forma societaria è, dunque, sempre subordinata al rispetto del d.lgs. n. 175/2016, e corrispondente disciplina provinciale (l.p. n. 27/2010 - l.p. n.1/2005), in fase di costituzione/adesione alla società, e di mantenimento della partecipazione.

Sulla scorta di tali premesse richiede pertanto una precisazione quanto affermato dal Consorzio nella Delibera (pag. 34) – con argomentazione ripresa peraltro dalla totalità degli enti aderenti, ad eccezione della Camera di commercio - circa il fatto che "*che la normativa disciplinante le CER è successiva al d.lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) che prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa che tra le possibili finalità prevedano l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; Allo stesso modo l'art. 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016 n. 19 , disciplina la materia de quo per gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento senza tener conto delle successive Direttive EU e Decreti ministeriali attuativi in tema di CER*".

Tale affermazione non può essere intesa nel senso di giustificare un'attenuazione dell'onere motivazionale posto dall'art. 5 TUSP in ragione delle sopravvenute disposizioni in materia di CER. Al riguardo si rammenta, come ricordato anche in premessa, che il rapporto tra i due plessi normativi, l'uno antecedente all'altro, non si pone in termini di rapporto regola-eccezione né l'avvicendamento normativo suggerisce una deroga, o tantomeno, un'implicita abrogazione delle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016. Quanto previsto dal d.lgs. n. 199/2021, del resto, non si pone in contrasto con gli stringenti presupposti posti dal legislatore del 2016 alla regolare costituzione di organismi societari al fine di limitarne un'ingiustificata proliferazione.

5.4. Ciò chiarito, ad avviso della Sezione, da una lettura complessiva degli atti acquisiti, può comunque affermarsi che le delibere trasmesse esternino in modo sufficientemente adeguato le ragioni a supporto della decisione, con le seguenti ulteriori precisazioni.

Ai fini del controllo in questa sede la Sezione ha già evidenziato le peculiarità che riguardano le CER: (i) quest'ultima è per "natura" (*recte* per stessa designazione normativa) organismo plurisoggettivo (almeno due soggetti) e, parimenti, per "natura" strumento maggiormente rispondente all'interesse pubblico alla promozione delle energie da fonti rinnovabile rispetto ad una decisione di non costituzione (opzione zero), essendo la sua stessa esistenza, purché

conforme ai requisiti normativi e tecnico-regolatori, presupposto necessario (e sufficiente) all'ottenimento degli incentivi; (ii) la costituenda società e in generale il modello legislativo della CER contemplano fisiologicamente la possibilità di entrata di soci (clienti finali consumatori di energia), indipendentemente dalla natura giuridica (pubblica o privata) secondo il principio della c.d. 'porta aperta' e purché ovviamente il loro apporto e la loro partecipazione sia coerente con le regole tecniche e i requisiti per l'ammissione agli incentivi economici; (iii) gli incentivi sono determinati in funzione della quantità di energia autoprodotta e autoconsumata con la conseguenza, in ultima analisi, che un progressivo incremento dei membri produttori/consumatori può determinare un incremento anche degli incentivi; (iv) la disciplina della CER non impone necessariamente una determinata forma giuridica né, dunque, la costituzione di un organismo societario.

Con riferimento all'aspetto della infungibilità dello strumento societario, e del connesso onere di motivazione analitico, le delibere richiamano in tal senso documenti che hanno esaminato *funditus* le diverse opzioni giuridiche percorribili per gli enti locali quanto alla veste giuridica della CER che, pur non spiegando di per sé autonomo valore giuridico in senso stretto, possono fungere d'ausilio per gli enti a condizione che quanto ivi rappresentato sia non solo meramente richiamato ma anche fatto proprio dall'amministrazione nel suo contenuto ed opportunamente adeguato alle specifiche esigenze del progetto in concreto perseguito. Si tratta, in particolare, dello studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 38-2024/I relativo alle incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 20.03.2024, nonché le linee guida (c.d. *Vademecum*) sull'Autoconsumo Individuale a Distanza e Comunità di Energia Rinnovabile dell'ANCI per i Comuni dell'aprile 2024.

In tal senso gli enti, facendo proprie nel corpo della motivazione, le valutazioni e i contenuti dei citati documenti, hanno evidenziato come il modello societario cooperativo sia "*ottimale per la gran parte delle CER che si andranno a costituire dovendo corrispondere tali enti a imprenditori mutualistici, aperti, democratici e possibilmente solidaristici. Inoltre, solo la forma cooperativa consente di perseguire, contemporaneamente, uno scopo mutualistico (qualificante il relativo tipo contrattuale) e dei limitati scopi altruistico e lucrativo*" (pag. 23, delib. 4/25); in ordine alla preferibilità dell'organismo societario viene affermato che "*si è scelto per la costituzione della CER da parte dello scrivente Consorzio e dei 6 Comuni dell'area pilota (in quanto enti pubblici) nella forma di società cooperativa a prevalente scopo mutualistico (che consente un numero di soci superiore a venti, auspicabile in futuro per la CER, con autonomia patrimoniale perfetta e responsabilità limitata dei soci), rispondente inoltre ai principi di democraticità, mutualità e massima partecipazione caratterizzanti la CER*", valorizzando in tal senso

l'autonomia patrimoniale perfetta; la decisione assunta, prosegue ancora la Deliberazione, costituisce "*attuazione diretta*" dei principi di efficienza, efficacia, economicità a differenza di "*una gestione delle esigenze energetiche pubbliche totalmente a carico dell'amministrazione, visto il gravoso carico di incombenze ed azioni da svolgere ed i costi dell'energia*" (pag. 34).

Tali aspetti sono ulteriormente trattati anche nell'ambito del *business plan,* fatto proprio da tutti gli enti aderenti, che reca un apposito paragrafo relativo alle "*scelta della governance*" (cfr. pag. 4) in cui, in termini speculari al contenuto motivazionale delle delibere, si enucleano tra i vantaggi del modello societario cooperativo (quale alternativa alle forme associative) i seguenti: "*La patrimonialità perfetta che permette da un lato di non esporre a rischi economici e finanziari i soci e dall'altro una maggiore solidità e credibilità verso il mondo del credito e dell'accesso a finanziamenti; - La versatilità per la tipologia di soci e l'accesso agli strumenti finanziari del mondo cooperativo; - La democraticità e lo scopo senza fini di lucro; - La possibilità di avere nel tempo una struttura organizzativa più solida sia per affrontare eventuali investimenti sia per erogare servizi ai soci*".

5.5. Di contro, la Sezione continua ad osservare, fermo quanto si dirà a breve, che le delibere non abbiano fornito anche elementi di valutazione in ordine all'esistenza o meno di ulteriori partecipazioni in società con oggetto sociale sovrapponibile a quello del nuovo organismo. Tale profilo potrebbe rivelarsi significativo, anche in ragione dell'oggetto sociale ampio della costituenda CER in forma cooperativa (di cui si è detto in premessa), in tesi idoneo a sovrapporsi a quello di società partecipate già esistenti. Dal che, in linea teorica, il rischio di duplicazioni di partecipazioni societarie per il perseguimento del medesimo obiettivo. Tale aspetto dovrà essere adeguatamente valutato dall'ente nell'ambito dei piani di revisione periodica previsti dalla normativa.

Va dato atto, nondimeno, che il Consorzio, sia pure nella nota di trasmissione del deliberato assembleare – e dunque con elementi non formalmente confluiti nella motivazione del deliberato stesso – ha rappresentato di detenere una partecipazione (sia pur esigua e di tipo c.d. pulviscolare) in Dolomiti Energia Holding S.p.a. (società con oggetto sociale in tesi sovrapponibile a quello della costituenda CER). A tal proposito l'ente ha condivisibilmente evidenziato la sussistenza di un ostacolo di tipo regolatorio nel perseguire il medesimo obiettivo della CER attraverso questa partecipazione già detenuta in considerazione del fatto che il "*Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., in esecuzione della decisione della Commissione europea C(2023) 8086 final del 22 novembre 2023*" ha chiarito che "*non possono essere membri o soci di una CER "Imprese private con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00"*, quale è appunto la citata società energetica, e che "*nella medesima situazione si trovano anche i 6 Comuni costituenti la CER".*

Appare altresì peculiare che la costituenda società sarà partecipata non soltanto dal Consorzio, ma anche, e direttamente, da una parte dei singoli Comuni a loro volta già associati *ex lege* tanto nella forma consortile del BIM, e ciò, presumibilmente, al fine di rispettare la previsione normativa in ordine al numero minimo di soci della cooperativa (art. 2522 cod. civ.). In sostanza, i sei comuni soci della CER vi partecipano tanto in via diretta quanto per il tramite degli enti associativi (il Consorzio). Va da sé che incombe l'onere, a carico di ciascuno degli enti interessati, di motivazione analitica anche con riferimento a tali aspetti nell'ambito dei provvedimenti consiliari di autorizzazione all'assunzione della qualifica di socio nonché quello, nell'ambito dei piani di revisione periodica previsti dalla normativa, di verificare il mantenimento dei presupposti giustificativi della partecipazione.

6. Onere di motivazione circa la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria e rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3 TUSP)

6.1. In merito le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SS.RR.CO./2022/QMIG) hanno precisato che tale parametro di controllo "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*".

La sostenibilità finanziaria è inerente, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale.

La verifica deve tenere conto della completezza e della adeguatezza di approfondimento in ordine alla scelta compiuta dalla Amministrazione e, con riferimento specifico al parametro dell'adeguatezza, la valutazione deve "*modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata.*" (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 *cit.*). La pronuncia sottolinea altresì la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazione sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un adeguato *business plan* (o di altre forme analoghe di analisi di fattibilità).

6.2. La Sezione osserva come le deliberazioni trasmesse abbiano dato conto adeguatamente della convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell'iniziativa.

Ciascuna di esse ha infatti richiamato l'allegato documento denominato "*Business Plan previsionale 2025-2029 della Comunità Energetica Rinnovabile promossa dal BIM Adige Trento*" (a cui nella delibera ci si riferisce anche come "studio di fattibilità", di seguito, per brevità, anche solo *business plan*).
Il documento è stato redatto da una società privata appositamente incaricata dal Consorzio capofila (si tratta della medesima società incaricata dal Consorzio BIM Sarca Mincio, per l'analoga iniziativa già venuta all'esame della Sezione).
Il documento si articola in diversi paragrafi nei quali si descrive l'analisi del potenziale energetico della configurazione di CER (pag. 4), i diversi scenari energetici per la comunità considerati (pag. 7), il piano cassa 2025-2029 (pag. 13), l'analisi economico-finanziaria 2025-2029 (pag. 13), le stime dello stato patrimoniale 2027-2029 (pag. 18), un'analisi di tipo c.d. *swot* (dalle iniziali di *strenghts*, *weaknesses*, o*pportunities* e *threats*) con *focus* su possibile gestione dei rischi, quale strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce nella realizzazione del progetto (pag. 21).
Il documento è il frutto di una analisi sui dati raccolti dagli enti coinvolti, oltre a quelli delle due aziende private partecipanti e definisce tre scenari di crescita graduale per la CER nel periodo 2025-2029 caratterizzati da un aumento progressivo della capacità fotovoltaica installata e dal coinvolgimento crescente di utenze private.
Gli *scenari*, più che prospettare diverse alternative nello sviluppo dell'attività societaria, descrivono l'evoluzione stimata della stessa nel corso del tempo. Il primo scenario, infatti, previsto per il primo anno di attività, il 2025, la CER comprenderà un unico impianto fotovoltaico dalla potenza massima 300 kWp (kilowatt di picco). Nel secondo scenario (*recte,* nella seconda fase) il piano stima, per il 2026, una crescita di ulteriori 419,8 kWp, attraverso la realizzazione di impianti su sei edifici comunali ad alto consumo energetico. Dal 2027 al 2029, è invece previsto un progressivo incremento degli investimenti in impianti fotovoltaici e il coinvolgimento di numero crescente di famiglie (cfr. pag. 18-19).
Lo scenario c.d. ottimale contempla una configurazione in esercizio al 2029 con un potenziale fotovoltaico di 1.130 kWp con la stima di generare nei vent'anni successivi di incentivazione per l'energia condivisa -quindi fino al 2049- un ricavo complessivo (cioè, cumulato) pari a oltre € 3,2 milioni a fronte di investimenti (cumulativi e stimati) per € 800.000,00.
Va dato atto che in merito all'andamento previsionale della società, in istruttoria si è reso necessario acquisire alcuni chiarimenti in merito a talune incongruenze che, pur non inficiando la tenuta complessiva del piano, sono apparsi meritevoli di chiarimenti (relative, in particolare, al dato, di cui alla tabella pag. 13 del piano che riporta spese di costituzione pari a zero, e stimate

invece in 3.000,00 euro nella parte discorsiva del piano, e l'incongruenza sul dato delle disponibilità liquide stimate per il primo anno, per il quale si è registrata un'incongruenza tra le tabelle pagg. 18 e 20). Il Consorzio ha fornito i richiesti chiarimenti e fornito i dati rettificati confermando l'assenza di incidenza sulla ritenuta sostenibilità dell'operazione.

In ogni caso, l'analisi dimostra, in termini di plausibilità, come il flusso di cassa finanziario della CER risulti essere sempre positivo a partire dal primo anno di esercizio della CER, e via via crescente negli anni, pur a fronte di entrate da incentivi modeste, anche grazie ai contributi forniti alla costituzione da parte della Federazione Trentina della Cooperazione (pari ad euro 5.000,00) e del contributo del Consorzio stesso (pari ad euro 12.000,00).

In ogni caso la Sezione osserva come l'obiettivo della CER di raggiungere la configurazione ottimale parrebbe legato alla sua effettiva capacità di fungere da stimolo per gli investimenti privati all'installazione di nuovi impianti, e in generale, all'adesione dei nuovi soggetti. Si tratta di elementi rispetto ai quali l'impegno degli enti locali appare decisivo, anche a fronte dei dati iniziali di adesione risultanti dalle relazioni sugli esiti della manifestazione di interesse. Di contro, infatti, una crescita non sufficiente dei membri aderenti, lascerebbe esposta la società a dover sostenere i costi (significativi) legati alla prevista esternalizzazione dei servizi necessari al conseguimento degli incentivi, anch'essi crescenti con l'aumentare dei soggetti coinvolti.

6.3. Il profilo della sostenibilità sul piano soggettivo, nel caso in esame, non desta particolari criticità atteso il modesto valore del costo connesso all'acquisto della partecipazione (euro 25) e dell'assenza di ulteriori esposizioni finanziarie degli enti conseguenti all'operazione.

In istruttoria, inoltre, a fronte della previsione nel piano di una quota crescente di investimenti previsti a decorrere dall'esercizio 2027 da finanziare tramite raccolta soci, è stato richiesto di chiarire il riparto degli oneri finanziari a carico dei soci per far fronte agli investimenti. In particolare, è stato richiesto di precisare le modalità con le quali saranno riparti tra i soci pubblici e privati gli oneri finanziari previsti a partire dall'esercizio 2027 relativi a "raccolta tramite soci" (cfr. in part. pagg- 10-13 del business plan).

Il Consorzio ha fornito riscontro, per un verso, richiamando il medesimo documento nella parte in cui si precisa che "*a partire dal 2027, anche in assenza di investimenti diretti da parte della cooperativa stessa, i membri della comunità potrebbero comunque beneficiare della condivisione dell'energia prodotta da impianti esistenti o da nuovi impianti realizzati autonomamente dai singoli partecipanti, favorendo l'autoconsumo condiviso e migliorando l'efficienza complessiva del sistema energetico locale* " e, per altro verso, escludendo il ricorso ad investimenti da parte degli enti locali, nella misura in cui ha

chiarito che "*gli investimenti che sono stati ipotizzati non prevedono la partecipazione di capitale pubblico, ma sono riservati alla partecipazione, in qualità di soci sovventori, solo di soggetti privati*".
Alla luce di tali chiarimenti, pertanto, non prevedendo l'adesione degli enti locali l'impegno all'effettuazione di ulteriori investimenti, l'operazione non solleva la necessità di ulteriori analisi in merito al parametro della sostenibilità soggettiva.

7. Onere di motivazione circa la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3, TUSP)

La compatibilità della decisione assunta con i principi di efficienza, efficacia, economicità rispetto agli obiettivi perseguiti discende dalle considerazioni che precedono (di cui, in particolare, ai punti 6 e ss.). Va da sé, in ogni caso, che l'effettiva rispondenza dell'operazione ai suddetti criteri, tenuto conto della complessità e delle diverse variabili in gioco per la sua piena riuscita, non potrà che essere valutata in corso di gestione.
La Sezione, in proposito, alla luce di quanto sopra osservato (cfr. in part. punto 6.2.) auspica il massimo impegno del Consorzio, anche quale ente "aggregatore" della CER ed ente "capofila" ai sensi delle disposizioni provinciali in tema di *governance* delle società pubbliche, e di tutti i soggetti coinvolti, al monitoraggio sulla gestione, e più in generale ad una partecipazione 'proattiva' alla costituenda CER, con periodica ricognizione del permanere dei presupposti e delle finalità previste dalla normativa vigente nonché in ordine alla dotazione della società di adeguate competenze e risorse per la conduzione dell'attività.

8. Sottoposizione dell'atto a forme di consultazione pubblica (art. 5, c. 2 TUSP)

Si rileva la conformità dell'operato degli enti alla previsione di cui all'art. 5, c. 2, del TUSP il quale dispone che" gli *enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate*".
Il Consorzio ha disposto non soltanto la pubblicazione del deliberato consiliare sul proprio sito istituzionale, al pari degli altri enti pubblici partecipanti tenuti a tale adempimento, ma anche l'avvio di un percorso partecipativo delle collettività attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla costituzione della CER fornendo altresì una breve relazione in ordine agli esiti del suddetto avviso per la presentazione della manifestazione di interesse.
Si ribadisce, come al di là della pubblicazione dello schema di deliberato, in via generale prescritta dall'art. 5, c. 2, TUSP per la regolare costituzione di qualsiasi società a partecipazione pubblica, le

iniziative di sollecitazione dell'interesse delle collettività amministrate appaiono particolarmente importanti per lo sviluppo della CER (cfr. *supra* punto 6.2.), atteso il carattere "aperto" delle configurazioni ammissibili ad incentivo, purché nei limiti dei requisiti tecnici prescritti dalla regolazione di settore, ed utili per la diffusione (e miglior successo) dell'iniziativa, e, in quanto tali, rispondenti al canone di buona amministrazione.

9. Compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, c. 2 TUSP)

In disparte quanto rilevato nel parere favorevole del revisore dei conti del Consorzio, nonché negli analoghi documenti prodotti dagli enti locali, nei quali sinteticamente si prende atto che l'istruttoria evidenzierebbe l'assenza di rischi di distorsione della concorrenza in conformità con la disciplina sugli aiuti di Stato, né nelle delibere né nel *business plan* si fa più diffuso riferimento al tema della compatibilità dell'operazione con la disciplina dei Trattati, in particolare, in tema di aiuti di stato.

Fermo restando che, in via generale, la valutazione dell'amministrazione in merito alla compatibilità dell'intervento con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (artt. 107 e 108 TFUE) deve essere supportata da un'adeguata attività istruttoria, tesa ad evidenziare l'assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare (cfr. ex *plurimis*, sentt. Corte Cost., sentenza n. 142/2018 e n. 86/2022), occorre osservare che, nella specie, l'attività svolta dalla CER e la stessa matrice europea della legislazione incentivante in materia costituiscono indici rilevatori della compatibilità dell'operazione con la disciplina eurounitaria.

Resta inteso in ogni caso, come recentemente osservato, che "*atteso il riparto di competenze e il perimetro del sindacato tra le differenti Istituzioni e plessi magistratuali, anche sovranazionali, lo scrutinio funditus dei predetti profili fuoriesce dalla cognizione di questa Corte*" (Sezione regionale di controllo per la Toscana del. n. 77/2023/PASP).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento, rende parere positivo, con le osservazioni sopra riportate di cui, in particolare, ai punti 1, 5 e 6, ai sensi dall'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, sui seguenti atti:

- deliberazione dell'assemblea generale del Consorzio B.I.M. Adige Trento n. 4 del 28 febbraio 2025, trasmessa il 28 marzo 2025;
- deliberazione del Consiglio comunale di Volano n. 3 del 6 marzo 2025, trasmessa il 7 marzo 2025;
- deliberazione del Consiglio comunale di Nogaredo n. 1 del 06 marzo 2025, trasmessa il 10 marzo 2025;
- deliberazione del Consiglio comunale di Besenello n. 2 dell'11 marzo 2025, trasmessa il 12 marzo 2025;
- deliberazione della Giunta camerale della Camera di commercio di Trento n. 22 del 21 febbraio 2025, trasmessa il 28 marzo 2025;
- deliberazione del Consiglio comunale di Nomi n. 3 del 26 febbraio 2025, trasmessa il 3 aprile 2025;
- deliberazione del Consiglio comunale di Calliano n. 1 del 6 marzo 2025, trasmessa il 3 aprile 2025;
- deliberazione del Consiglio comunale di Aldeno n. 7 del 24 febbraio 2025, tramessa l'8 aprile 2025.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano dell'Adige, ai Comuni di Volano, Nogaredo, Besenello, Nomi, Calliano, Aldeno, alla Camera di Commercio al Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato in Trento, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 .

Il Relatore	Il Presidente
Ref. Carmine PEPE	Luisa D'EVOLI

Depositata in segreteria
per il Dirigente
Dott.ssa Valeria RUGGERI